

Bruxelles, 13 aprile 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0105 (COD)

7513/15
ADD 1

CODEC 414
TRANS 109

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (seconda lettura) - Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (AL + D)

Dichiarazioni della Commissione

1. "La Commissione europea ha già fornito orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 4 della direttiva; le operazioni di trasporto non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale se l'utilizzo transfrontaliero resta limitato a due Stati membri e se le infrastrutture esistenti e i requisiti di sicurezza stradale lo permettono. In questo modo si raggiunge un equilibrio tra, da un lato, il diritto degli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, di decidere su soluzioni di trasporto appropriate alle loro circostanze specifiche e, dall'altro, la necessità che tali politiche non falsino il mercato interno."
2. "La deroga alla lunghezza massima delle cabine aerodinamiche e dei dispositivi aerodinamici posti sul retro dei veicoli commerciali pesanti, come previsto dalla nuova direttiva sui pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (modifica della direttiva 96/53/CE) rende necessario modificare il quadro giuridico dell'omologazione (ossia il regolamento (CE) n. 661/2009 e il regolamento (UE) n. 1230/2012).

La Commissione sta attualmente rivedendo il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del miglioramento della sicurezza generale dei veicoli. Come previsto all'articolo 17 del precitato regolamento (CE) n. 661/2009, nel 2015 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, ove opportuno, di proposte di modifica a detto regolamento o altre normative pertinenti dell'Unione per quanto riguarda l'inclusione di ulteriori nuovi dispositivi di sicurezza, segnatamente per i veicoli pesanti. La Commissione intende proporre le modifiche necessarie, in seguito alla consultazione delle parti interessate ed eventualmente a un'opportuna valutazione d'impatto, al più tardi entro il 2016."

3. "La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in modo sistematico. Il ricorso a tale disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

La Commissione prende atto dell'accordo concluso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione, ma si rammarica che la suddetta giustificazione non figuri in un considerando."

Dichiarazione comune di Svezia e Finlandia

Conformemente alla direttiva 96/53/CE gli Stati membri possono autorizzare sui loro territori veicoli o veicoli combinati il cui peso e/o le cui dimensioni differiscono da quelle previste all'allegato I della direttiva. Tali veicoli o veicoli combinati dovrebbero inoltre essere autorizzati a circolare nelle operazioni transfrontaliere tra gli Stati membri. Deriva dagli obiettivi economici e del mercato interno che una tale operazione di trasporto che prevede l'attraversamento della frontiera non dovrebbe essere vietata tra due Stati membri se entrambi la autorizzano.

Occorre preservare anche in futuro l'attuale situazione relativa alle operazioni transfrontaliere. Senza la certezza del diritto su questo tema si potrebbe giungere a ostacoli sproporzionati per il mercato interno per i veicoli che circolano tra gli Stati membri.